

N. R.G. 3988/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. **3988/2021**, promossa da:

GARC S.p.A. (c.f./p.iva n. 00618650360), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vezzani ed elettivamente domiciliata presso la persona e nello studio del predetto difensore, in Carpi (MO), v.le G. Fassi n. 11, con indirizzo di posta elettronica certificata: *marco.vezzani@ordineavvmodena.it*

ATTRICE/OPPONENTE

contro

SALA FRANCESCO (c.f. SLAFNC78E14F257X), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Cofano ed elettivamente domiciliato presso la persona e nello studio del predetto difensore, in Modena, via Scapinelli, n. 27, con indirizzo di posta elettronica certificata: *gabriele.cofano@ordineavvmodena.it*

CONVENUTO/OPPOSTO

Avente ad oggetto: opposizione a d.i.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Garc S.p.A. proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1405/2021 (n. 3335/2021 R.G.), emesso dall'instato Tribunale, in data 20.05.2021, su ricorso del sig. Francesco Sala, per l'importo, in linea capitale, di euro 23.135,50, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto a titolo di compenso e rimborso spese per le prestazioni di consulenza svolte, per conto della società opponente, nel periodo compreso da settembre 2020 a febbraio 2021, come da relativa fattura allegata al ricorso monitorio.

A fondamento della promossa opposizione, parte attrice eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto in virtù della clausola compromissoria contenuta all'art. 17 del disciplinare di conferimento di incarico professionale, sottoscritto in data 31.01.2020 e, nel merito, l'inesistenza del credito azionato in ragione sia del corrispettivo pattuito in contratto (limitato ad euro 45.210,00 di cui euro 42.000,00 per compensi ed euro 3.210,00 per rimborsi spese chilometriche) sia degli errori e delle gravi inadempienze commessi da controparte, come, peraltro, dalla medesima espressamente riconosciuti con riguardo alle prestazioni di consulenza tecnica per attività di carpenteria metallica, rese nei cantieri della Ferretti Group.

La società opponente esponeva, altresì, che, a fronte delle tempestive contestazioni sollevate, il sig. Sala avrebbe dovuto emettere, come da accordi presi, una nota di credito per euro 15.085,00, a storno della fattura n. 5 del 30.10.2020, ossia la differenza tra quanto fatturato (euro 45.210,00) e quanto corrisposto da Garc fino a quel momento (euro 30.125,00).

Stanti le suddette premesse, parte attrice chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua provvisoria esecutività, con condanna, in via riconvenzionale, di controparte alla restituzione, in favore di Garc, della somma di euro 2.125,00, di cui euro 735,00 indicata nella fattura n. 3 del 6.7.2020 ed euro 1.390,00 indicata nella fattura n. 4 del 7.9.2020, indebitamente corrisposta per rimborsi spese chilometriche contrattualmente non dovuti nonché al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'allegato inadempimento del sig. Sala alle obbligazioni assunte, da quantificarsi in euro 71.961,68 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con compensazione, in via gradata e ulteriormente subordinata, del suddetto controcredito con quello ad oggetto dell'ingiunzione di pagamento; il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.09.2021, si costituiva, nell'instato giudizio, il sig. Francesco Sala, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, chiesto, prodotto e argomentato in quanto destituito di fondamento, dilatorio e pretestuoso.

In particolare, l'opposto rilevava il mancato perfezionamento in forma scritta della clausola arbitrale richiamata dall'opponente in quanto contenuta in un contratto non controfirmato da Garc e quindi non conclusosi validamente. Inoltre, quanto all'eccepito inadempimento, lo stesso rappresentava di aver prestato la propria attività di consulenza in maniera continuativa fino a febbraio 2021 in almeno una ventina di cantieri, segnalati dalla società opponente, senza ricevere da quest'ultima alcun tipo di contestazione con riguardo al proprio operato. Tra l'altro, contrariamente a quanto dedotto da controparte, nessun errore era stato commesso nei cantieri della Ferretti Group tant'è che, quest'ultima, una volta cessata la collaborazione tra l'opposto e Garc, gli aveva manifestato, a maggio 2021, l'intenzione a collaborare nuovamente. In ogni caso, il documento avversario, oltre a non contenere alcuna ammissione di colpa del sig. Sala con riguardo agli addebiti rivoltigli nel presente giudizio – comunque afferenti a decisioni non di sua competenza - atterrebbe a prestazioni già saldate da Garc con il pagamento della fattura n.4/20 relativa all'operato di agosto 2020.

Sulla base di tali premesse, pertanto, parte convenuta concludeva insistendo per il rigetto integrale delle avverse domande, con vittoria di spese e compensi difensivi e condanna ex art. 96 c.p.c. di parte opponente.

Con ordinanza del 2.07.2021, il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, confermava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.

In seguito, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., *ratione temporis* vigente e istruita la causa mediante ammissione parziale delle prove orali dedotte dalle parti, la presente vertenza veniva, dunque, trattenuta in decisione dallo scrivente giudice, previa assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

2.

2.1 In via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di improcedibilità e/o improponibilità della domanda monitoria, sollevata dalla società opponente e presuntivamente fondata sulla clausola compromissoria contenuta nel contratto per il conferimento di incarico professionale n./rif. 402/2020 del 31.01.2020 (doc. 1 all. atto di citazione).

Ciò in quanto, come giustamente osservato dalla difesa di parte opposta, la clausola compromissoria, per essere tale, deve avere la forma scritta *ad substantiam*, identificando con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale (cfr. *ex multis* Cassazione civile sez. I, 4.01.2017, n. 81).

Secondo il combinato disposto degli artt. 807 ed 808 c.p.c. la forma scritta è requisito di validità della clausola compromissoria e, in tema di arbitrato rituale, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 807 c.p.c. è soddisfatto quando la volontà negoziale di compromettere la causa è contenuta in un atto scritto.

Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo altresì di chiarire che siffatto requisito non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, ben potendo realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione del deferimento della controversia ad arbitri, dovendosi interpretare la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e la relativa accettazione come concorde volontà di compromettere la lite in arbitri (cfr. Cass. n. 2256 del 2007; Cass. n. 3413 del 1971; da ultimo v. Cass., S.U., 17.05.2022, n. 15713).

Nel caso di specie, difetta la prova che la società opponente abbia accettato con la necessaria forma scritta la clausola compromissoria inserita nel regolamento negoziale, essendo il contratto, prodotto in atti, munito della sola sottoscrizione dell'opposto.

In assenza di tale presupposto formale, deve, dunque, confermarsi la giurisdizione dell'adito Tribunale, comunque contemplata come alternativa nell'accordo sopra richiamato.

2.2 Nel merito, la società opponente agisce in questa sede per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'allegato inadempimento di parte opposta al rapporto di collaborazione dedotto.

Nella specie, le contestazioni mosse attengono, da un lato, ai rimborsi chilometrici fatturati dal sig. Sala (pari a euro 3.210,00) - ma, a dire di Garc, non dovuti contrattualmente in ragione del mancato rinnovo per l'anno 2021 dell'incarico professionale in precedenza conferito - e, dall'altro lato, all'errato operato del sig. Sala nei cantieri della Ferretti Group di La Spezia e Forlì sotto il profilo del mancato coordinamento delle attività per la corretta installazione delle opere di carpenteria.

Più precisamente, secondo l'opponente, gli errori commessi da parte opposta nel cantiere di La Spezia avrebbero riguardato: *i*) l'elaborazione dei disegni esecutivi da inviare all'officina ai fini della produzione di "dime" (prodotto metallico semilavorato), con conseguente aggravio dei costi sostenuti, per euro 5.000,00, a causa dell'inutilizzabilità del materiale consegnato dietro le sue direttive; *ii*) il coordinamento degli acquisti dei grigliati di calpestio per balconi, avvenuto in modo non omogeneo, con un pessimo esito finale, così da



obbligare Garc alla loro sostituzione immediata, a proprie spese (euro 8.000,00), come richiesto dal cliente;

iii) l'inosservanza, in sede di elaborazione dei disegni esecutivi della carpenteria metallica, degli elevati standard di pregio estetico contemplati dal progetto approvato dalla Ferretti, con conseguente inserimento di una trave a vista interferente con le vetrate degli edifici denominati "B1" e "B2" piano secondo, poi rimossa da Garc - ancora una volta a proprie spese (euro 1.100,00) - stante il pessimo risultato estetico ottenuto.

Quanto al cantiere di Forlì, invece, l'inadempienza di parte opposta si sarebbe sostanziata nella totale errata preventivazione della scala antincendio in carpenteria metallica.

Più precisamente, Garc ha contestato all'opposto di aver indicato, in fase di preventivazione, un'errata quantità di ferro e dei relativi rivestimenti, così determinando, in sede esecutiva, una maggiorazione di costi per euro 58.961,68. In particolare, la preventivazione della scala metallica, come operata dal sig. Sala, riportava 8.600 kg di materiale ferroso mentre, al termine dell'esecuzione dei lavori, la scala aveva riportato una quantità di materiale ferroso pari a 17.280 kg di materiale, non riconosciuti dal cliente con il quale Garc aveva sottoscritto un contratto a corpo, ben noto al convenuto.

Ciò posto, l'opponente afferma, in questa sede, che l'inadempimento del sig. Sala - come sopra descritto - troverebbe riscontro, a livello probatorio, nella relazione tecnica redatta dallo stesso opposto (doc. 9 all. atto di citazione) e contenente, a suo dire, un riconoscimento espresso degli errori commessi e della propria incapacità a proseguire l'incarico conferitogli.

Inoltre, con la proposizione del ricorso monitorio, l'opposto avrebbe disatteso l'impegno previamente assunto con Garc di rinunciare alle ulteriori somme pattuite in contratto, emettendo una nota di credito per euro 15.085,00 (comprensiva di euro 1.085,00 per rimborsi spese chilometriche).

Ciò sarebbe dipeso - secondo Garc - dal mancato rinnovo del rapporto di collaborazione per l'anno 2021 che avrebbe portato il sig. Sala ad emettere - in sostituzione della nota di credito per euro 19.051,00, a storno totale delle fatture n. 5 del 30.10.2020 e n. 1 del 31.1.2021 - la fattura n. 3 del 10.5.2021 - qui contestata - per la somma di euro 23.135,50, di cui euro 21.000,00 "per prestazioni di gestione tecnica delle attività di carpenteria metallica relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio - febbraio 2021", ed euro 2.135,50 per rimborsi chilometrici (doc. 6 all. atto di citazione).

Tanto premesso, deve osservarsi come la relazione tecnica, qui prodotta (doc. 9 all. atto di citazione), nulla provi in ordine alla presunta inadeguatezza del sig. Sala a ricoprire l'incarico professionale attribuitogli.

Infatti, dal contenuto del predetto documento si evince più che un riconoscimento di responsabilità una mancata condivisione, da parte del sig. Sala, delle contestazioni sollevategli dal socio di Garc, sig. Fasulo, con riguardo alle lattoniere di finitura del tetto e, più in generale, ai rivestimenti del fabbricato. Nessun riferimento viene, dunque, operato ai vizi qui denunciati e asseritamente emendati da Garc a proprie spese.

Ad ogni modo, le questioni ad oggetto della relazione tecnica richiamata esulano dal compenso di cui alla fattura azionata in sede monitoria, essendo pacifico tra le parti che l'operato del sig. Sala di agosto 2020 sia stato, in seguito, interamente saldato da Garc.

L'affermazione, poi, di parte opponente secondo cui il sig. Sala avrebbe cessato la propria attività ad agosto 2020 - così rendendo infondata la richiesta di pagamento avanzata con il ricorso monitorio - è stata ampiamente confutata dalla difesa di parte opposta.

Il riferimento è, nello specifico, alla corrispondenza prodotta in atti, dalla quale emerge, in maniera evidente, la prosecuzione, fino a febbraio 2021, del rapporto di collaborazione, in vari cantieri sia della Ferretti sia di altre società [nello specifico: COMAL (novembre/ dicembre 2020); AKNO LIVRAGA - BRONI - BELGIOIOSO (agosto 2020 / febbraio 2021); MARANELLO51 (giugno 2020 / febbraio



2021); EX GIBEN (ottobre 2020 - febbraio 2021)- sub. E e Q].

In questi termini, la fattura, qui azionata – e sostitutiva delle precedenti fatture emesse fino a gennaio 2021 (sub. B- doc.ti 2-3) poi stornate con la nota di credito di maggio 2021 (sub. B – doc. 4), a sua volta sostituita con la fattura emessa in pari data - è da ritenersi legittima alla luce del compenso ulteriormente maturato dal sig. Sala nel periodo settembre 2020-febbraio 2021.

Tra l'altro, è documentalmente provato il riconoscimento da parte di Garc della fatturazione delle prestazioni da settembre a dicembre 2020, come da e-mail del 3.12.2020, ove la stessa chiedeva un piano di rientro anche per la fattura n. 5/20, emessa dal sig. Sala a ottobre 2020 e, poi confluita nella fattura opposta n. 3/21 (sub.B – doc.2). Con il successivo scambio di e-mail del 18.01.2021 (sub.D), la stessa Garc avallava anche i proposti rimborsi chilometrici di novembre – dicembre 2020 da aggiungere nella fattura da emettere proprio per i compensi di gennaio 2021.

Per tali ragioni, anche le ulteriori affermazioni di parte opponente secondo cui il sig. Sala avrebbe rinunciato al residuo compenso previsto in contratto, impegnandosi a emettere una nota di credito in favore di Garc, non possono essere accolte in assenza di adeguati riscontri probatori.

Ciò in quanto la remissione del debito (art. 1236 c.c.) per essere tale esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco anche per *facta concludentia*.

Ai fini dell'indagine sulla univocità di tale volontà, la giurisprudenza ha più volte chiarito espressamente che l'accertamento della rinuncia tacita presuppone una rigorosa valutazione del comportamento da cui si vuole inferire la volontà di rinunciare, negando al contrario che l'esistenza della predetta volontà possa essere desunta tramite presunzioni (cfr. Cass. Civ. 18 giugno 1990, n. 6116; Cass. Civ. 10 ottobre 1974, n. 2767; Cass. Civ. 9 novembre 1971, n. 3163; Cass. Civ. 13 luglio 1971, n. 2274, in cui la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un univoco comportamento del titolare incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto medesimo, e non può essere oggetto di presunzioni, ancorché gravi, precise e concordanti).

Sulla base di tali presupposti, dottrina e giurisprudenza convergono sull'esistenza di ipotesi di remissione tacita, allorquando oggetto della rinuncia sia un diritto di credito, posto che - come già evidenziato - nessuna forma particolare è richiesta per l'esternazione della volontà remissoria: sono infatti la natura e il contenuto del diritto a cui si intende rinunciare, che condizionano le modalità di manifestazione della volontà e pertanto l'inequivocabile oggetto della remissione semplifica l'indagine relativa alla forma, consentendo di rinvenire nella realtà esempi di remissione o di rinuncia in forma tacita, attuati attraverso comportamenti concludenti da analizzarsi caso per caso. In questo senso, la rinuncia tacita ad un diritto di credito può considerarsi comunicata al debitore, cui necessariamente deve giungere la dichiarazione al fine di produrre gli effetti giuridici desiderati, allorquando sia stata manifestata attraverso un comportamento concludente del creditore, tale da rendere evidente al debitore la sua volontà di abbandonare il diritto (in tal senso. Cass. Civ., 6 gennaio 1982, n. 4; Cass. Civ., 21 luglio 1979, n. 4358; Cass. Civ., 6 giugno 1972, n. 1752; Cass. Civ. 4 marzo 1966, n. 647).

Nel caso di specie, l'opponente non ha dato prova dell'adozione da parte dell'opposto di un siffatto tipo di comportamento, indice della sua volontà di rinunciare al proprio credito; circostanza, tra l'altro, dallo stesso, espressamente disconosciuta, in sede di interrogatorio formale.¹

Né può dirsi rilevante, con riguardo a tale profilo, la prova testimoniale (teste Daniel Ridjic, dipendente di Garc) assunta nell'ambito del presente giudizio dal momento che, come correttamente rilevato dalla difesa

¹ «Vero che il sig. Sala Francesco, a fronte delle contestazioni mosse da Garc sul suo operato, per accordi intercorsi tra Sala e Garc, avrebbe dovuto emettere una nota di credito di € 15.085,00, pari all'importo della fattura n. 5 del 30.10.2020, ma che non hai mai emesso?» ADR: «N»



di parte opposta, la transazione esige, per sua natura, la sola dimostrazione con prova scritta.

Parimenti irrilevanti, sul piano probatorio, si ritengono le ulteriori deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa quanto ai presunti errori commessi dal sig. Sala nei due cantieri Ferretti in ragione sia della scarsa attendibilità dei testi escussi – quasi tutti dipendenti di Garc (Nicholas Pederzoli; Gennaro Caputo) - sia della genericità delle informazioni da questi rilasciate (testi Nigel Voak Nicholas Pederzoli; Gennaro Caputo), non suffragate da alcun documento scritto, anche con riguardo ai presunti esborsi sostenuti da Garc.

Per quanto riguarda, infine, le dichiarazioni rilasciate dal padre dell'opposto, sig. Glauco Sala, attestanti una sua presunta responsabilità quanto agli addebiti sollevati nel presente giudizio, le stesse sono da valutarsi come ininfluenti ai fini della presente decisione dal momento che, anche qualora fosse vero un suo iniziale coinvolgimento, in ogni caso le scelte da questi compiute sarebbero esenti da censure, stante l'assenza di contestazioni da parte di Garc quanto al suo operato, rendendo, a maggior ragione, ancora di più infondate le presunte inadempienze, qui eccepite.

Le superiori considerazioni svolte depongono, quindi, per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.

3.

Le spese seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, da rapportarsi alle fasi processuali svolte e all'attività difensiva resa.

Da ultimo si evidenzia come l'opposizione, ancorché infondata, non giustifichi la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi, nel caso di specie, un uso distorto dello strumento processuale (cfr. (cfr. Cass. civ. sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017; in senso conforme Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/11/2019, n. 29812).

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da GARC S.p.A., nei confronti di SALA FRANCESCO, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1405/2021 (n. 3335/2021 R.G.), emesso, dall'intestato Tribunale, in data 20.05.2021 che si dichiara definitivo;
2. rigetta la domanda *ex art.* 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
3. condanna GARC S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, nei confronti di SALA FRANCESCO, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 14.100,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa.

Dichiara la presente sentenza esecutiva *ex lege*.

Modena, 23 agosto 2023

Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi

